



COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SALONE POLIVALENTE "CAVALIERE DEL LAVORO MARIO MAGNETTO"

Scrittura privata

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, nel Municipio di Caselette, nell'ufficio del Segretario;

- Pacifico BANCHIERI, nato a _____ il _____, residente in _____ – Via _____, Sindaco Pro-Tempore del Comune di Caselette, che partecipa al presente atto in nome e per conto del Comune di Caselette, P. IVA 01290670015;
- Andrea CAPOGRECO, nato a _____ il _____, residenti in _____ – Via _____, che interviene in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale e Teatrale Messinscena con sede in Caselette (TO) Via Gindro n. 40, C.F. 95599010014;
- Andrea LUONGO, nato a _____ il _____, residente in _____ – Via _____, che interviene in qualità di rappresentante legale e Presidente dell'Associazione Settenote di Caselette, con sede c/o _____, in Via Alpignano n. 67, Caselette (TO) C.F. 95627160013;

in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, convengono e stipulano quanto segue:

L'Amministrazione Comunale affida in concessione alle locali Associazioni "Messinscena" e "Settenote" operanti in Caselette, di seguito individuati collettivamente come "concessionario" la gestione del Salone Polivalente "Cavaliere del Lavoro Mario Magnetto" di proprietà comunale, sito in Caselette, via Alpignano n. 113 e composto dai seguenti locali:

- palco e platea con 252 poltroncine;
- n.2 camerini con bagno riservato;
- n.1 sala retropalco;
- n.1 sala magazzino;
- n.2 batterie bagni pubblici da 3 ciascuna (una per signori e una per signore);
- n 1 bagno per diversamente abili;
- hall con locale biglietteria;
- locale regia;
- locale caldaia;
- mobilia ed attrezzature varie per il funzionamento della struttura, il cui elenco sarà sottoscritto dalle parti, quale allegato - inventario e stato di consistenza - del verbale di consegna al concessionario.

L'uso del teatro e dei locali accessori è subordinato all'osservanza di quanto contenuto nel "Regolamento per la concessione in uso del Salone Polivalente Cav. del Lavoro Mario Magnetto",

approvato con delibera consiliare n. 9 del 28/02/2011 e le modifiche che dovessero, anche successivamente, approvarsi.

In via convenzionale, è fatto ulteriore divieto, al concessionario e ad ogni utilizzatore da questi autorizzato, di usare il salone ed i locali accessori per esercitarvi, in via continuativa o saltuaria, servizi di ristorazione, banchetti ecc.; è consentito lo svolgimento di piccoli rinfreschi, in occasione di eventi, che non comportino l'uso di cucina.

Fatta eccezione per il Comune di Caselette e per il Concessionario, ciascuno degli utilizzatori della struttura è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 109 del 23/11/2023 e successive modificazioni, ed è responsabile per ogni danno derivante all'impianto polivalente.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero avvenire all'interno della struttura durante le varie attività che verranno da esso organizzate, ad esclusione di quanto stabilito per le attività direttamente organizzate dal Comune o da altri soggetti autorizzati dal Comune, all'uso continuativo di parte dell'impianto polivalente in accordo con il Concessionario.

Non è consentito l'accesso al vano-cabina di regia e l'uso dell'impianto mixer se non in presenza di un tecnico di fiducia del concessionario. In ogni caso, per motivi di sicurezza, nel vano-cabina di regia non potranno accedere e sostare più di due persone contemporaneamente.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza ed è tenuto a consegnare al cedente copia di polizza assicurativa idonea a coprire i rischi derivanti da danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le manifestazioni ed attività ammesse all'interno della struttura. Il Comune assicura che la struttura e le attrezzature ivi presenti siano conformi alla regola tecnica vigente all'atto dell'uso.

In ogni caso il Comune assicura il salone oggetto della presente convenzione, in quanto appartenente al patrimonio comunale, contro danni derivanti da furto, incendio, atti vandalici non imputabili al Concessionario e da ogni altra calamità.

La concessione ha durata di anni due (2) a decorrere dal 01/10/2024 al 30/09/2026, è rinnovabile con formale provvedimento dell'Amministrazione sentito il parere del Concessionario ed è escluso ogni rinnovo tacito.

Non è consentito in nessun caso la cessione della presente convenzione ad altri, anche in forma parziale.

La decadenza della concessione può essere disposta, a imprescindibile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

- se il Concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi;
- se il Concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge, dal Regolamento per la concessione in uso e dal presente capitolato;
- se il Concessionario, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere lo svolgimento del servizio;
- se si verifichi lo scioglimento dell'Ente Concessionario.

Sono esclusivamente a carico del Comune di Caselette gli oneri concernenti la fornitura dell'acqua potabile, la fornitura di gas ed energia elettrica, le spese necessarie per la pulizia della struttura e le spese per la raccolta dei rifiuti inerenti la struttura, nel caso in cui si verifichi un guasto imputabile o meno a negligenza del concessionario è obbligo del concessionario segnalare con la massima tempestività l'anomalia al Comune concedente.

Sono altresì a carico del Comune le spese per la gestione e la manutenzione della centrale termica, la manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque opera si rendesse necessaria per adeguare il Salone alle norme vigenti per assicurarne il corretto utilizzo.

Al tecnico designato dal Concessionario spettano i corrispettivi stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2022 e successive modificazioni, relativi ai servizi accessori di prestazione

d'opera o di assistenza obbligatoria, con utilizzo, su richiesta dell'utilizzatore, della dotazione tecnica dell'impianto polivalente.

Nel caso in cui la struttura venga assegnata ad un'Associazione o Ente con il patrocinio del Comune, l'Associazione o Ente è tenuto a versare le tariffe allegate al regolamento.

Il Concessionario si impegna a sostenere tutte le spese necessarie per il personale previsto dalle norme di sicurezza e di pubblico spettacolo, per quanto necessario per il regolare uso della struttura. Per le manifestazioni da esso promosse ed organizzate. Parimenti, tale onere spetterà al Comune o ad altro soggetto autorizzato all'uso della struttura, in occasione delle manifestazioni da essi organizzate e/o condotte.

I rapporti pubblicitari all'interno della struttura sono gestiti direttamente dal Concessionario, che rimane responsabile della installazione dei pannelli pubblicitari e degli eventuali danni causati a persone o cose.

E' facoltà del concessionario di svolgere, negli idonei spazi della struttura, il servizio di somministrazione bevande (servizio bar), nel rispetto della normativa sanitaria e fiscale di settore.

La consegna degli impianti e delle relative attrezzature viene fatta a mezzo di apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico comunale e sottoscritto dalle parti in contraddittorio, con allegato inventario e stato di consistenza. Al termine della gestione il Tecnico Comunale procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso, verificando che il Concessionario restituisca la struttura con i relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatta salva la normale usura derivante dal corretto utilizzo.

Eventuali danni documentati imputabili al Concessionario verranno a quest'ultimo addebitati.

L'Amministrazione ha la facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti, servizi ed attrezzature e di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora dovesse riscontrare trascurata o cattiva conservazione dei medesimi.

Per le eventuali controversie si applicheranno le norme vigenti che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

Le spese contrattuali sono a carico del Concessionario ed In particolare le parti stabiliscono di assoggettare la presente convenzione a registrazione solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non disposto nella presente convenzione si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2011.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

.....

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE MESSINSCENA

.....

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SETTENOTE

.....

VISTO : IL SEGRETARIO COMUNALE

.....